



II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297 nel quale si prevede che l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole possono essere utilizzate fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO l'art.38 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 che attribuisce all'Istituzione scolastica facoltà di concedere a terzi l'uso temporaneo dei locali scolastici

VISTO l'art. 45, (comma 2 lettera D) , DECRETO 28 agosto 2018, n.129 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione

DELIBERA

il seguente Regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario delle palestre scolastiche e dei locali scolastici .

**REGOLAMENTO D' ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE E DEI LOCALI SCOLASTICI**
(approvato con delibera n. 4 Consiglio d'Istituto del 16/12/2024)

ART. 1 PRINCIPI

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, e civile
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con il P.T.O.F. di Istituto
3. I locali scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee
4. L'utilizzo delle strutture e locali scolastici da parte di terzi può avvenire fuori dall'orario del servizio scolastico
5. L'utilizzo dei locali può essere richiesto solo da persona maggiorenne, referente per le attività, che risponda del corretto uso dei locali e delle attrezzature oltre che della riconsegna degli stessi senza alcun danno
6. Nel valutare le richieste si determinano priorità secondo criteri indicati nell'art.2
7. L'attività negoziale è soggetta a principi di trasparenza, informazione e pubblicità

ART. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione motoria-sportiva, culturale e sociale, senza fini di lucro.

La palestra scolastica può essere concessa ad associazioni o società sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e iscritte al registro del C.O.N.I. per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel P.T.O.F.

La durata della concessione temporanea ha validità per l'intero anno scolastico e scade automaticamente il 30 giugno di ogni anno e non sono consentiti taciti rinnovi.

I contenuti dell'attività o iniziativa proposta, saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- Attività svolte dalle associazioni o società sportive affiliate e riconosciute dal C.O.N.I. operanti sul

territorio comunale con organizzazione documentata che promuovono iniziative in collaborazione con la scuola

- Attività svolte dalle associazioni o società sportive che promuovono attività progettuali a titolo gratuito per gli alunni dell'Istituto da svolgere durante le ore curricolari da personale qualificato (diplomato ISEF, Laureato Scienza Motorie e Sportive ,Tecnico Federale)
- Attività svolte dalle associazioni o società sportive che dedicano particolare attenzione all'educazione motoria di base dei minori e che promuovono la solidarietà, l'integrazione sociale, l'inclusione di soggetti disabili o con difficoltà sociale
- Attività svolte dalle associazioni o società sportive coerenti con il P.T.O.F.
- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento culturale, sociale e civile della comunità scolastica.
- Alle associazioni o società sportive con personale qualificato (Diplomato ISEF, Laureato in Scienze Motorie e Sportive o Tecnico Federale)
- Alle associazioni o società sportive che offrono la partecipazione gratuita alle loro attività per situazioni di particolare disagio economico individuati dalla nostra Istituzione scolastica (pari a 3 unità)
- Nel caso di contemporanea scelta di fascia oraria e giorni si darà la priorità alle associazioni o società sportive che non hanno fatto richiesta o già usufruiscono di altre strutture sportive presenti sul territorio per l'anno in corso

ART. 3 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Ai sensi dell'art. 38 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 i locali scolastici possono essere concessi solo previa stipula del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un Istituto Assicurativo. L'Istituzione scolastica è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei terzi. Qualora il richiedente fosse il Comune ente proprietario degli immobili essi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità da parte dello stesso che provvederà direttamente alla copertura delle responsabilità derivante dall'uso dei propri locali.

ART. 4 DOVERI DEL CONCESSIONARIO

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell' Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'Istituzione scolastica

- Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
- Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
- Osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
- Lasciare i locali dopo l'uso in ordine, puliti e in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- Segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, rottura, guasto, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
- Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività didattiche da parte dell'istituzione scolastica
- Assumersi la responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito
- La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra o negli altri locali della scuola.
- Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

ART. 5 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra o il locale, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione o dell'Ente, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

Il Concessionario della palestra deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni agli atleti frequentanti l'attività, e dovranno presentare apposita assunzione di responsabilità tramite polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportano la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica. Non sono consentite attività di pubblico spettacolo.

ART.7 DIVIETI PARTICOLARI

E' vietato fumare; è vietato l'accesso ai locali non specificatamente richiesti; è vietato l'uso di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.

Sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali. E' vietata l'installazione di strutture fisse o di altre genere, se non autorizzate espressamente dall'istituzione scolastica.

E' vietato lasciare all'interno dei locali e fuori dall'orario della concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e il normale svolgimento delle attività didattiche. L'istituzione

scolastica è esente dalla custodia.

ART. 8 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- ✓ L'indicazione del richiedente
- ✓ Lo scopo della richiesta
- ✓ Le generalità della persona responsabile
- ✓ La specificazione dei locali e attrezzature richieste
- ✓ Le modalità d'uso dei locali scolastici
- ✓ I limiti temporali dell'utilizzo dei locali specificando giorni e orari richiesti per le attività
- ✓ L'esplicita assunzione della custodia dei beni con relativa assunzione di responsabilità patrimoniale civile e penale in ordine alla salvaguardia del patrimonio, nonché per eventuali danno sopravvenuti a cose o a persone (atto liberatorio)

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivare e giustificare esigenze da parte dell'istituzione scolastica e/o per inosservanza del norme prescritte di cui al presente regolamento

ART. 9 CORRISPETTIVI

Il concessionario della palestra dovrà versare all'Istituzione Scolastica un contributo annuale proporzionale alle ore settimanali di utilizzo della stessa oltre alla copertura di eventuali spese relative all'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura / chiusura locali e pulizia qualora richiesti. A tale contributo potrà aggiungersi l'offerta di attività progettuali a titolo gratuito per gli alunni dell'Istituto. Tale offerta costituirà titolo preferenziale alla concessione.

Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiale, servizi strumentali, persone.

Inoltre una parte del contributo costituirà un fondo di solidarietà attraverso il quale retribuire iniziative scolastiche sportive per alunni meno abbienti o attrezzature sportive

ART. 10 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature o degli altri locali concessi, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

ART. 11 CONCESSIONE GRATUITA

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli o abbiano la durata di un solo giorno i locali possono essere concessi anche gratuitamente purché non richiedano prestazione di lavoro straordinario al personale per assistenza e pulizia.

ART. 12 NORME FINALI

L'autorizzazione di qualsiasi attività nei locali scolastici e nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel P.T.O.F. dell' Istituzione Scolastica.

ART. 13 PUBBLICITA' ATTIVITA' INFORMATIVA

DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Il Consiglio d'Istituto esprime parere vincolante sull'attività relativa a contratti e concessioni

Copia dei contratti viene affissa all'albo

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della documentazione.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Dirigente Scolastico